

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

Rep. N° 5

OGGETTO: Contratto in forma pubblica amministrativa per l'appalto dei lavori di realizzazione di "Interventi di risparmio energetico sull'impianto di pubblica illuminazione".

CUP (codice unico di progetto) n. F184111000150006

CIG (codice identificativo di gara) n. 45200997BO

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di marzo, presso la Sede del Comune di Petilia Policastro (KR) sita in Via Dante Alighieri snc, avanti a me Dott. Teresa Maria Aloisio, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97, quarto comma lett. c), del D.

Lgs 18.8.2000, n° 267, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

- da una parte il signor Trovato Arch. Francesco, nato a Petilia Policastro il 28.11.1965 ed ivi residente alla Loc. San Demetrio s.n.c., C.F. TRVFNC65S28G508D, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Espropri – Tecnico manutentivo del Comune di Petilia Policastro, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, il cui codice fiscale è n. 00297950792, per brevità denominato nel proseguo "Stazione appaltante";

- dall'altra il sig. Naso Daniele, nato a Tropea (VV) il 24/02/1986 e residente a Drapia (VV) in Via Provinciale n.84/C, con codice fiscale n. NSA DNL 86B24 L452J, il quale interviene nel presente atto, giusto procura speciale rep. N. 63340 Raccolta N. 26615 redatta in data 09/08/2011 dal Notaio in Vibo Valentia Dr.ssa Sapienza Comerci, depositata in atti, che si allega in copia, in qualità di procuratore speciale della ditta IDROTECNICA s.r.l., con sede legale in Ionadi S.S. 18 KM 444+700 (CAP 89851)

Idrotecnica Srl
Sede legale: Via di San Claudio, 65
80167 ROMA
Piva 01471110792

Attualmente l'impresa risulta essere iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Roma con codice fiscale e numero di iscrizione n° 01411110792, per brevità denominato nel proseguo "Appaltatore";

Che come risulta da dichiarazione del 03/03/2014 rese dal legale rappresentante dell'azienda la stessa risulta a seguito di atto modificativo della struttura societaria, composta da : Naso Domenico e Naso Maria Antonietta;

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario comunale rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

Premesso:

- che con deliberazione n. 69 del 27/7/2012 adottata dalla Giunta Comunale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di "Interventi di risparmio energetico sull'impianto di pubblica illuminazione" redatto dall'Ing. Natale Costantino ed avente un importo complessivo di €.123.595,51, di cui €.100.000,00 per lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed €.23.595,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che il suindicato progetto è stato finanziato dalla Regione Calabria per l'importo di €.92.696,63 a valere sui fondi di cui alla linea di intervento 2.1.2.1 dell'Asse II Energia del POR FESR 2007/2013 e per il rimanente importo con fondi del bilancio comunale;

- che per la disciplina dei rapporti tra la Regione Calabria, quale soggetto finanziatore, ed il Comune, quale soggetto realizzatore, è stata stipulata in data 23/2/2012 la convenzione n. 388 di Rep.;

- che con delibera della Giunta Comunale n. 35 del 20/04/2012 è stato, tra l'altro, nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'opera anzidetta il dipendente di questo Comune sig. Trovato Arch. Francesco;



Idrotecnica Sri
Sette legule: Vignola-San ClAUDIO, 69
00187 ROMA
PIV 01411110792

- che con determinazione n.276 del 04/09/2012 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri e Tecnico manutentivo è stato dato avvio al procedimento di gara per l'appalto dei lavori anzidetti;

- che con verbale della Commissione di gara in data 11/10/2012 i lavori in esame sono stati aggiudicati alla ditta IDROTECNICA s.r.l., con sede in Roma Via San Claudio 69 , per il prezzo di €.68.505,20, al netto del ribasso offerto del 29,63%, e oltre €.2.650,00 per oneri per la sicurezza;

- che con determinazione n.346 del 23/10/2012 il predetto Responsabile di Settore, a seguito dei controlli e della verifica del possesso dei requisiti prescritti, ha approvato le risultanze della gara anzidetta, aggiudicando definitivamente i relativi lavori alla ditta IDROTECNICA s.r.l. per l'importo sopra indicato;


- che sono decorsi 35 giorni dalla comunicazione prot. n. 10314 del 23/10/2012 con la quale i controinteressati sono stati informati del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Considerato:

- che per il conferimento del presente appalto non è necessario acquisire nei riguardi dell'Appaltatore e degli altri soggetti contemplati dall'art. 85 del D.Lgs. 28/9/2011, n.214, la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del medesimo decreto, in quanto trattasi di contratto avente un valore complessivo non superiore a €.150.000,00;

- Che comunque è stata acquisita agli atti dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal Signor Naso Domenico il quale ha dichiarato che nei propri confronti e dei soci non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 06/09/2011 n. 159;

- che la ditta risulta essere a tutt'oggi iscritta alla Camera di Commercio Industria ed artigianato e agricoltura di Roma al numero REA: RM - 1363587, per come risulta dal documento di verifica rilasciato dal Registro imprese in data 05/12/2013 con documento n°


Idrotecnica Srl
Sede Legale: Via San Claudio, 65
00187 ROMA
P.Iva 0141110792

PV 595073;

- che il Signor Naso Domenico, Maria Incaprera (socio cessato) nonchè la signora Naso Maria Antonietta hanno rilasciato dichiarazione sostitutiva di certificazione attraverso la quale hanno dichiarato che a proprio carico nulla risulta dal certificato Generale del Casellario giudiziario nonchè dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia;

- che, ai sensi dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n.276/2003, è stato acquisito nei riguardi dell'Appaltatore il D.U.R.C. Prot. n. 27668970 rilasciato in data 03/12/2013 dall'Inps codice cip 20131255786914 dal quale risulta che l'azienda è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

- che con verbale di asseveramento in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile di Procedimento e l'Appaltatore concordemente hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - (Oggetto)

1. Il Comune di Petilia Policastro, come sopra rappresentato, affida in appalto alla ditta IDROTECNICA s.r.l., che a mezzo del suo Procuratore speciale accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di "Interventi di risparmio energetico sull'impianto di pubblica illuminazione" per come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2 e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - (Documenti contrattuali)

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e dai seguenti documenti che, ancorché non



Idrotecnica Srl
Sede legale: Via di San Tommaso, 65
00187 ROMA
P.Iva 01411110792

materialmente e fisicamente allegati al presente contratto, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;

a) il Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le tabelle allegare allo stesso;

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, agli artt. 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222/2003 e alle eventuali proposte integrative di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 163/2006;

e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. n.163/2006 e all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;

f) il cronoprogramma;

g) l'offerta della ditta aggiudicataria e gli elaborati e le relazioni presentate a corredo della stessa.

Detti documenti, con esclusione delle eventuali proposte integrative, dei quali ne viene omessa la lettura per espressa dispensa, fattane dei componenti che dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, vengono depositati nel fascicolo dell'opera che si conserva presso il Settore Lavori Pubblici, Espropri e Tecnico manutentivo del Comune di Petilia Policastro.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto, nonché le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali ed i prezzi unitari delle medesime singole lavorazioni offerti dall'Appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'art. 4, punto 3, del presente contratto.

Art. 3 - (Ammontare del contratto)

Idrotecnica Srl
Sede legale: Via di San Claudio, 69
00187 ROMA
P.Iva 01411110792

1. L'importo contrattuale ammonta a complessivi €.71.155,20 (diconsi settantunomilacentocinquantacinque/20), di cui €.68.505,201, al netto del ribasso d'asta offerto del 29,637%, per lavori e di cui €.2.650,00, non soggetti a ribasso, per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, primo periodo, del D. Lgs n.163/2006, per cui il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Art. 4 - (Invariabilità e variabilità del corrispettivo)

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D. Lgs. N° 163 del 2006.

3. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. n°163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145 del 2000.

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs. n.163/2006.

Idrotecnica Srl
Sede legale: Via di San Claudio, 69
00187 ROMA
P.Iva 01411110792

Art. 5 - (Domicilio dell'Appaltatore)

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Jonadi (VV)

Strada Statale 18 KM 444 - 700 s.n.c.

Ogni variazione del domicilio eletto dall'Appaltatore deve essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 6 - (Liquidazione corrispettivo e modi della riscossione)

1. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del Capitolato Generale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n.

136, mediante emissione di appositi mandati di pagamento da estinguersi presso la Tesoreria del Comune tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente bancario dedicato

intrattenuto presso CREDEM filiale di Vibo Valentia codice IBAN n.

IT36H0303242830010000000708 intestato all'Appaltatore. Ai sensi del predetto articolo 3

della legge n. 136/2010 l'Appaltatore dichiara di essere consapevole che tutti i movimenti

finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto dovranno transitare sul Conto

Corrente anzidetto.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto, gli strumenti di

pagamento posti in essere dalla Stazione appaltante e dall'Appaltatore dovranno riportare, in

relazione a ciascuna transazione, il CIG (codice identificativo di gara) n. 45200997BO e, ai

sensi dell'art. 11 della legge 16/1/2003, n.3, il CUP (codice unico di progetto)


n.H84I11000150006.

3. L'Appaltatore si impegna altresì, senza riserve, a dare immediata comunicazione alla

Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotona della

notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte

(subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di legge in materia di tracciabilità finanziaria.



Idrotecnica Srl
Sede legale: Via di San Claudio, 65
00187 ROMA
P.IVA 01444110702

4. Qualunque eventuale variazione del numero di Conto Corrente di cui al precedente comma uno deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in merito ai pagamenti effettuati.

Art. 7 - (Cessione del contratto e cessione dei crediti)


1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 8 - (Pagamenti)

1. Le parti concordano che sul prezzo del presente appalto non è dovuta alcuna anticipazione, ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. n.207/2010.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti nel corso dell'esecuzione dei lavori, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, al maturare di uno stato di avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di garanzia, di importo non inferiore al 30% e non superiore al 95% dell'importo contrattuale. Resta in ogni caso inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo non possono superare quelli indicati dall'art.143 del D.P.R. n.207/2010. L'importo residuo, comunque non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, è contabilizzato e liquidato nel conto finale ed è pagato entro 90 giorni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo presentazione della garanzia fideiussoria di cui



Idrotecnica Srl
Sede legale: Via di San Crispino, 69
00187 ROMA
P.Iva 02411110792

all'art.141, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione d'ufficio del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori sui redditi di lavoro dipendente, nonché sugli eventuali subappaltatori.

5. Il pagamento del saldo non costituisce comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 9 - (Interessi)

1. L'opera è finanziata per l'importo di €92.696,63 dalla Regione Calabria con i fondi di cui alla linea di intervento 2.1.2.1 dell'Asse II Energia del POR FESR 2007/2013 e per l'importo di €30.898,88 con fondi del bilancio comunale. Il finanziamento e le modalità di realizzazione dell'opera anzidetta sono disciplinati dall'atto di convenzione Rep. n.388 stipulato tra il Comune e la Regione Calabria in data 23/02/2012 che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto. A tal fine l'Appaltatore dichiara di essere a piena conoscenza delle modalità sopra indicate che regolano la corresponsione delle somme al Comune da parte dell'Ente finanziatore e di accettarle integralmente e senza obiezioni.

2. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano



Idrotecnica Srl

Se-de legale: Via Garibaldi, 60

00187 ROMA

047111110

all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto Ministeriale, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460, del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. In ogni caso, per quando non previsto, si rinviano agli articoli 141 e ss. del D.P.R. n.207/2010.

Art. 10 - (Termine per inizio e ultimazione lavori)

I. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 11 - (Penale per i ritardi)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Art. 12 - (Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione)

I. Il certificato di collaudo ovvero quello di regolare esecuzione per le opere di importo sino a €.500.000,00 deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e

Idrotecnica Srl
Sede legale: Via di Soriano, 69
00187 ROMA
P.Iva 01401140562

assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Per i collaudi in corso d'opera le parti rinviano alle previsioni di legge, ex comma 7, dell'articolo 141, del Codice dei contratti pubblici e agli articoli e 215 ss, del Regolamento di esecuzione.

3. Il Comune si riserva, ai sensi dell'articolo 230 del D.P.R. n.207/2010, di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore che non può opporre alcun motivo ostativo, né può reclamare compensi di sorta, né eccezioni. L'Appaltatore in caso di consegna anticipata può richiedere la stesura di un apposito verbale in contraddittorio tra le parti circa lo stato delle opere, per poter essere garantito dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti.

4. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo o di certificazione della regolare esecuzione emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, lo stesso è tenuto ad eseguirli entro il stabilito dalla Stazione appaltante. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669, del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni mezzo prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Idrotecnica Srl

Sede legale: Via di San Claudio, 69

00187 ROMA

P.IVA 014111112

6. Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che lo stesso sia stato effettuato o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l'avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 240, del D.Lgs. n.163/2006.

7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate

Art. 13 – (Risoluzione del contratto)

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs 9.4.2008, n° 81.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento del danno.

3. È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti

Idrotecnica Srl
Via di San Claudio, 65
00187 ROMA
Tel. 06/47110794

dell'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese affidatarie delle forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 da parte dei medesimi subappaltatori o subcontraenti. Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r.

4. Le parti concordano che in caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n.163/2006 a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune.

5. Le parti concordano altresì che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Art. 14 - (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di diritto di effettuare una trattenuta sui crediti dell'Appaltatore ove quest'ultima risulti inadempiente agli obblighi previdenziali,

Idrotecnica Srl
Via di S. Sebastiano, 69
00187 ROMA
0147440792

assicurativi e assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi di lavoro e provvederà in caso d'inadempimento accertato o segnalato dall'ispettorato al lavoro a una detrazione in misura pari all'inadempimento stesso sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, a garanzia degli obblighi suddetti anche avvalendosi dell'apposita fideiussione a garanzia delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del Responsabile unico del procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità fiscale, contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità competenti sia dell'Appaltatore che di eventuali subappaltatori ed il relativo pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità dell'Appaltatore, il Responsabile unico del procedimento può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti allo stesso. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni al Comune di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni. Resta comunque inteso che l'Appaltatore risponde in solido con il subAppaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati, rinviando espressamente per quanto non disciplinato all'articolo 4, 5 e 6 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 15 - (Subappalto)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Idrotecnica Sri
Sede legale: Via Alghero, 65
00187 ROMA
T. 066141110792

2. L'Appaltatore, ove intenda avvalersi del subappalto o cottimo, deve presentare alla Stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2, 8 e 11, del D.Lgs. 163/2006. La Stazione appaltante, previo verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, provvede al rilascio della relativa autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Le parti concordano che il Comune, ove tale facoltà sia stata prevista nel bando di gara, provvederà a corrispondere direttamente al subAppaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle comunicazioni dell'Appaltatore circa la parte dei lavori eseguiti dal subAppaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso contrario l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile unico del procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subAppaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso al subAppaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. L'Appaltatore, in caso di subappalto o cottimo, dovrà indicare, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte, con obbligo di esporlo.

Art. 16 - (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. L'Appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria di cui all'art.113, del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 123, del D.P.R. n.207/2010, contratta con la Compagnia di Assicurazioni SAI - Agenzia di Vibo Valentia in data 19/12/2012 n. M0999133604 per una somma assicurata pari a €13.967,77 a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto

Idrotecnica Svi

via legale: Via di San Claudio, 65

00187/ROMA

01411110792

adempimento delle obbligazioni contrattuali. L'ammontare della suddetta cauzione è pari al 19,63% dell'importo netto dell'appalto, usufruendo l'appaltatore del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs 163/2006 per avere lo stesso ha fornito il Certificato di Sistema per la Qualità ISO 9001:2008 rilasciato da DNV Business Assurance Management System Certificate in data 29/11/1998 con scadenza 06/12/2015.

2. La polizza fideiussoria anzidetta riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dall'Appaltatore ed eventuali subappaltatori.

4. Il Comune: a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta; b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e, in caso di inottemperanza, effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore medesimo.



Idrotecnica Srl
Via di San Claudio, 61
0187 ROMA
0741110

Art. 17 - (Altre Assicurazioni a carico dell'impresa)

1. Come previsto dall'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero M4600302402 in data 20/12/2012 rilasciata dalla società sai - Agenzia 571 di Vibo Valentia che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data del 17/02/2014.

Art. 18 - (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)

1. L'Appaltatore si obbliga a fornire il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n° 81 del 2008.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19 - (Controversie)

1. In caso di eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto le parti convengono che, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c., il Foro esclusivo competente è quello di Crotone, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui all'articolo 244 e ss., del D.Lgs. n.163/2006.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è obbligatorio che il Responsabile unico del procedimento valuti la sussistenza per l'attivazione delle procedure volte al raggiungimento dell'Accordo bonario



Idrotecnica Srl
Via di San Clemente 65
0187 ROMA
Tel. 06 4781111

previsto dall'articolo 240, del D.Lgs. n.163/2006, anche su richiesta dall'Appaltatore.

3. Fuori dai casi previsti per l'attivazione della procedura per la conclusione dell'Accordo bonario ed in caso di mancato rispetto dei termini per la pronuncia sulla proposta di Accordo bonario, le parti rinunciano espressamente a dar corso all'Arbitrato previsto dagli art. 241 e 243 del D.Lgs. n.163/2006, demandando la risoluzione della controversia al giudice precostituito.

Art.20 - (Clausola di manleva)


1. L'Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e dai conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese, da qualunque parte provengano, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto e specificatamente alla esecuzione dei lavori.

Art.21 - (Riservatezza)

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora, nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, è in capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Art. 22 - (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006, n°



Idrotecnica Srl
Sede legale: Via di San Claudio, 65
00137 ROMA
P.Iva 0141110792

163 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 23 - (Protocollo di legalità)

1. In relazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli enti locali della Provincia di Crotona e la Prefettura di Crotona per il rafforzamento delle condizioni di legalità, l'Appaltatore:

a) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre ditte partecipanti alla gara;


b) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia e, in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

e) si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi, o simili a determinate imprese, danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

2. Qualora l'impresa si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole, sopra indicate, sarà considerata di non gradimento per la Stazione appaltante che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.

Art. 24 - (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con il D.P.R. n.207/2010 e dell'art. 8 del Capitolato Generale tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,



Idrotecnica Srl
Sede legale: Via di San Gaetano, 65
00187 ROMA
S. INVERDIATTI

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quella data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, composto a video da 19 pagine intere e parte della ventesima fin qui, del quale, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ho dato lettura alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà, e, non risultando lo stesso in contrasto con l'ordinamento giuridico, prima di me ed alla mia presenza così lo sottoscrivono:

- L'Appaltatore nella persona del procuratore speciale Ing. Naso Daniele, mediante firma autografa apposta qui di seguito e acquisita digitalmente mediante scanner:

- La Stazione Appaltante nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Espropri - Tecnico manutentivo Arch. Trovato Francesco, mediante firma autografa

apposta qui di seguito e acquisita digitalmente mediante scanner:

- Il Segretario Comunale Teresa Maria Aloisio, mediante firma digitale.

Idrotecnica Srl
Sede Legale: Via di San Claudio, 6
00187 ROMA
P. IVA 01474791208